

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI

Art. 1

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Crotonese forma il ruolo dei periti e degli esperti della provincia, ai sensi dell'art. 32 del testo unico, approvato con regio decreto 20 Settembre 1934, n. 2011, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 Settembre 1944, n. 315 e dall'art. 18 del D. Lgs. 6 Agosto 2012, n.147.

Art. 2

Il ruolo è distinto in categorie e sub categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia.

All'uopo la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura forma, in base all'elenco-tipo allegato al regolamento di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 1954, un elenco delle categorie e sub categorie da sottoporre all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico che vi provvede, sentite le altre amministrazioni interessate.

I periti e gli esperti, iscritti nel ruolo, esplicano funzione di carattere prevalentemente pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32, n. 3, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.

L'iscrizione può essere richiesta soltanto per le categorie e sub categorie comprese nell'elenco indicato nel presente articolo.

Art. 3 (Abrogato) ⁽¹⁾

Art. 4

L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(1) Articolo abrogato dall'art. 18 del D. Lgs. 6 Agosto 2012 n. 147

Art. 5

L'aspirante all'iscrizione deve presentare domanda in bollo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità che ne comprovi il compimento dei 21 anni di età.

L'aspirante deve inoltre dichiarare di non essere stato dichiarato fallito e di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Ai fini della documentazione relativa al comma precedente, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura osserva le norme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'aspirante deve esibire, altresì, tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione.

Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub categorie per le quali l'aspirante intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto.

La Camera di commercio, nel caso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i titoli e documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione, ha facoltà di sottoporre il candidato a un colloquio integrativo, avvalendosi a tal fine di esperti di riconosciuta competenza nelle materie oggetto dello stesso.

Art. 6

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvede, ogni anno all'aggiornamento del ruolo in base agli elementi in suo possesso.

Ogni quattro anni provvede, altresì, alla revisione generale del ruolo.

Art. 7

Avverso le decisioni della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, alla Direzione generale presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 8 (Abrogato) (1)

Art. 9 (Abrogato) (1)

Art. 10

Il ruolo deve indicare per ciascun iscritto:

- il cognome, il nome, la data di nascita;
- la residenza;
- le categorie e sub categorie per le quali l'iscritto è ammesso ad esercitare le funzioni di perito ed esperto;
- la data della prima iscrizione del ruolo per le categorie cui l'iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni.

Il ruolo rimane affisso per sessanta giorni nell'albo camerale della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Art. 11

Il ruolo è pubblico e l'elenco de periti e degli esperti è pubblicato sul sito della Camera di commercio.

Art. 12

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia agli iscritti nel ruolo su loro richiesta una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo annuale.

Art. 13

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura esercita la sorveglianza sugli iscritti.

(3) Articolo abrogato dall'art. 18 del D. Lgs. 6 Agosto 2012 n. 147

Art. 14

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha facoltà di richiedere agli iscritti nel ruolo copia delle relazioni delle perizie extragiudiziali; i periti e gli esperti hanno l'obbligo di presentarla entro quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

Qualora nel corso di una perizia extra giudiziale emerga la necessità di effettuare la perizia anche per funzioni, merci e manufatti, non compresi nelle categorie e sub categorie per le quali il perito od esperto designato è iscritto, questi è tenuto ad informare la parte interessata la quale può disporre che egli, previa autorizzazione della Camera di commercio estenda le indagini oltre dette categorie.

Art. 15

Sono cancellati dal ruolo, con deliberazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, su proposta del dirigente della camera di commercio, gli iscritti:

- a) quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata ostativa all'iscrizione;
- b) quando, senza giustificato motivo, abbiano rifiutato la nomina per perizie ordinate dall'autorità giudiziaria od amministrativa;
- c) quando, nell'esercizio delle funzioni di perito od esperto abbiano dato prova di grave negligenza od abbiano compromesso la propria reputazione;
- d) quando abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie per le quali sono iscritte senza aver seguito la procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 14.

Nei casi previsti dalle lettere b), c), d), il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione della iscrizione nel ruolo per la durata non superiore a sei mesi, ove ricorrano circostanze di minore gravità.

In tutti i casi indicati nei commi precedenti, il dirigente della camera di commercio, verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, ne dà notizia all'iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'interessato entro il termine perentorio di trenta giorni può fornire le proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente dalla camera di

commercio.

Avverso le decisioni della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è ammesso ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico con le stesse modalità stabilite dall'art. 7.

Art. 16 (Abrogato) (1)

Art. 17

Il presente regolamento è approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto col Ministro della Giustizia.

(5) Articolo abrogato dall'art. 18 del D. Lgs. 6 Agosto 2012 n. 147